



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

SENTENZA N. 279  
data 20 APR. 2012  
RUOLO N. 1537/11  
CRONOLOGICO N. 3339  
REPERTORIO N. 450

**Verbale di Udienza nella causa iscritta al n. 1537/2011 RG**

Oggi 20 aprile 2012 davanti al G.I. dott.ssa Simona Gambacorta sono comparsi per la parte attrice l'Avv. C. [redacted] e per la parte convenuta l'Avv. S. [redacted].

Le parti precisano le conclusioni come da fogli a parte che siglati dal Giudice diventano parte integrante del presente verbale.

Il Giudice chiede alla parte attrice di chiarire il rapporto commerciale esistente tra F. [redacted] e R. [redacted] C. [redacted].

L'Avv. C. [redacted] afferma che la R. [redacted] noleggiava auto di lusso che venivano utilizzate dagli amministratori e dirigenti della F. [redacted] come *benefits* aziendali.

Il Giudice invita quindi le parti a discutere la causa.

Gli Avvocati discutono la causa.

Al termine della discussione il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio e, in seguito, pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura alle parti e che forma parte integrante del presente verbale.

**Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano il Giudice Unico dott.ssa Simona GAMBACORTA ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

F. [redacted] s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria ex D. Lgs. 270/1999, dichiarata in stato di insolvenza con sentenza di questo Tribunale n. 34 del 29.4.2005-3.5.2005, ha promosso nei confronti della R. [redacted] C. [redacted] s.r.l. azione revocatoria fallimentare ex artt. 49 D. Lgs. 270/1999 e 67 comma II L.F., diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti per complessivi euro 18.187,73 eseguiti dalla convenuta nel semestre anteriore alla predetta declaratoria giudiziale.

Ha elencato una serie di elementi sintomatici dello stato di insolvenza, manifestatisi negli ultimi anni di operatività della F. [redacted], da cui dovrebbe

inferirsi la *scientia decoctionis* in capo alla R. C. s.r.l.

Quest'ultima si è costituita in giudizio, contestando le argomentazioni con cui la Procedura ha inteso desumere il requisito soggettivo sopra menzionato.

Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda.

Con ordinanza in data 6 aprile 2012 il Giudice scrivente ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria.

\*\*\* \*\* \*

E' noto che, per costante insegnamento di legittimità, la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza può anche essere fornita mediante presunzioni (purché contrassegnate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.), ma deve pur sempre attingere alla dimostrazione di uno stato di conoscenza non meramente potenziale, ma concreto ed effettivo: *"In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del "solvens" ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva; il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità"* (tra tante Cass. Sez. I n. 15939 del 17/07/2007; vedi anche Cass. Sez. I n. 208 del 7/10/2010 secondo cui la prova in oggetto può trarsi *"anche da elementi sintomatici di carattere indiziaro attinenti alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei – in quanto dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza – a fornire la prova presuntiva della conoscenza effettiva e non solo della mera conoscibilità dello stato anzidetto"*).

Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, ritiene questo Giudice che non possa dirsi raggiunta la prova della *scientia decoctionis* in capo alla società convenuta.

Gli elementi indiziarci offerti da parte attrice, infatti, per le peculiarità che presenta la fattispecie in esame, non paiono potersi qualificare diversamente che rappresentazioni astratte dello stato di insolvenza, perché prive di apprezzabili addentellati con le suddette specificità, e pertanto inidonee a rivelare, anche a livello presuntivo, una conoscenza effettiva nel caso concreto.

E' opportuno innanzitutto evidenziare che la società convenuta risulta avere avuto, all'epoca che qui in interessa, sede legale a B██████ e una unità locale in A██████ (doc. 1 convenuta), avere impiegato tre dipendenti (doc. 2 convenuta) e avere oggetto sociale estraneo al campo di attività della F██████ s.p.a., in quanto concernente il noleggio di autovetture.

La parte attrice è stata laconica nel descrivere in atto di citazione lo specifico rapporto commerciale esistente tra le due società; solo nella prima memoria autorizzata ha fatto sul punto una serie di allegazioni, descrivendolo stabile, abituale, di grosso impegno economico, senza tuttavia fornire adeguata spiegazione e prova di tali affermazioni.

Sotto il primo profilo, in quanto alle suddette asserzioni non si è accompagnata una compiuta descrizione del modo di atteggiarsi del rapporto così, per esempio, non è stato meglio esplicitato in cosa consistesse il rapporto impropriamente definito di "fornitura abituale" tra una società di noleggio ed un'azienda tessile affermata su scala mondiale.

Solo all'odierna udienza, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della scrivente, parte attrice ha affermato che oggetto del noleggio erano auto di lusso, utilizzate dai componenti apicali della ex B██████ come *benefits* messi a disposizione dall'azienda.

Un dato appare pertanto pacifico, e cioè che il rapporto tra le due aziende non atteneva all'ordinaria attività produttiva e di commercializzazione della F██████.

Sotto il profilo probatorio, non sono stati prodotti documenti, in particolare fatture (nemmeno le n. 23 fatture citate a pag. 4 della prima memoria autorizzata), in grado di testimoniare l'abitudine del rapporto e la consistenza economica dello stesso.

Anche le prove testimoniali dedotte nella memoria istruttoria di parte attrice non sono finalizzate a provare le specifiche connotazioni del rapporto commerciale in questione e ad evidenziarne elementi significativi quali il contesto territoriale in cui si è svolto, la sua durata e reiteratività nel tempo.

Fatta tale essenziale premessa, parte attrice individua come primo elemento rivelatore dello stato di insolvenza l'emaneazione, a carico della F██████, nel periodo sospetto, di numerosi decreti ingiuntivi e la pendenza di numerose procedure esecutive.

In proposito va innanzitutto evidenziato che i decreti ingiuntivi prodotti da parte

attrice sub doc. 10 risultano emessi a favore di soggetti diversi dalla società convenuta.

La suddetta circostanza, unitamente alla considerazione che i decreti ingiuntivi prodotti risultano emessi da Tribunali di città diverse da quelle in cui aveva sede legale la F.■■■■■, conduce a negare rilievo all'elemento in questione ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

Si consideri in proposito che la Cassazione ha condivisibilmente affermato, sul tema dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che devono possedere gli indizi ai fini della prova della *scientia decoctionis*, che *"tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la "scientia decoctionis"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5256 del 04/03/2010).

La suddetta pronuncia richiama, con specifico riferimento alla pendenza di procedure esecutive, quanto già esplicitato in generale in apertura della presente trattazione, e cioè che gli indizi allegati dalla Procedura attrice in revocatoria, per fondare in termini presuntivi la prova della *scientia decoctionis*, devono possedere un preciso aggancio al caso concreto.

Ma si è sopra evidenziato come le allegazioni di parte attrice appaiono carenti sotto tale aspetto, in quanto si diffondono su aspetti teorici di validità generale, mentre omettono di fornire informazioni e dettagli relativi al concreto rapporto che F.■■■■■ e R.■■■■■C.■■■■■Lebbero ad intrattenere.

L'evidenziata carenza impedisce pertanto di cogliere un legame concreto tra l'emissione di numerosi decreti ingiuntivi a carico della F.■■■■■ e la conoscibilità di tale dato in capo alla società convenuta, in base all'avvedutezza esigibile nel caso specifico.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli ulteriori elementi sintomatici elencati da parte attrice.

Così le risultanze di bilancio non appaiono poter fondare la prova presuntiva di cui trattasi, in quanto la società convenuta non è un istituto bancario, e non può affermarsi che, nella fisiologia dei rapporti commerciali, sussista un onere di

acquisizione dei bilanci di clienti e controparti contrattuali in generale.

Né la procedura ha evidenziato circostanze particolari, relative alle specifico rapporto commerciale, per cui la ~~R...~~ ~~C...~~ avrebbe dovuto accedere ai bilanci della F. ~~...~~

Gli affermati ritardi con cui la F. ~~...~~ avrebbe eseguito i pagamenti non trovano riscontro nella documentazione prodotta in giudizio: i docc. 5 e 6, infatti, evidenziano al contrario la puntualità dei pagamenti di cui si chiede la revoca (si vedano le diciture, nelle scritture contabili, "data doc."; del resto, si è sopra evidenziato come non siano state prodotte le 23 fatture oggetto della domanda di revocatoria).

Con riferimento alle risultanze della Centrale Rischio, deve evidenziarsi che si tratta di canale informativo tipico dei rapporti con gli istituti di credito; anche in tal caso, dunque, difetta l'aderenza dell'elemento citato con il caso concreto.

Quanto alla crisi di liquidità, che sarebbe stata resa manifesta da pagamenti ritardati e negoziazione di piani di rientro, nuovamente manca qualsiasi riferimento allo specifico rapporto commerciale con ~~R...~~ ~~C...~~

Si richiama in proposito quanto già osservato a proposito dei ritardi nei pagamenti; né viene allegata l'avvenuta pattuizione, con la società convenuta, di dilazioni o piani di rientro.

I diversi ambiti di operatività, poi, delle due imprese, impediscono di configurare un'astratta conoscibilità, in capo alla convenuta, della situazione contabile pendente tra F. ~~...~~ ed altri operatori commerciali.

L'aspetto da ultimo evidenziato (eterogeneità dei settori di attività delle due società) conduce poi a negare che la cessazione della produzione del filo poliammidico potesse rientrare nell'ambito di percezione della convenuta alla stregua dell'ordinaria diligenza.

La messa in cassa integrazione di numerosi lavoratori può assumere rilievo, ai fini che qui interessano, solo ove di tale evento sia dato risalto mediatico dai più diffusi canali di comunicazione.

La produzione n. 12 di parte attrice, tuttavia, si riferisce per lo più a pubblicazioni locali del territorio di ~~N...~~ e ~~V...~~, che si è visto non coincidere con quello di pertinenza della società convenuta; quanto alle due pubblicazioni su La Repubblica, si condividono le difese di parte convenuta per cui tale elemento, in assenza di ulteriori fattori di riscontro, non è idoneo a

rivelare di per sé univocamente lo stato di crisi irreversibile di un'azienda, potendo, il ricorso alla cassa integrazione guadagni, essere compatibile anche con una prospettiva di rilancio e di risanamento aziendale.

Del resto, negli articoli in questione non si parla di insolvenza, ma piuttosto di una situazione di difficoltà; in particolare, nell'articolo del 20.2.2005 si paventano licenziamenti, esito che non è di per sé rivelatore dell'insolvenza, e si auspica un intervento del Governo al fine di scongiurare tale eventualità.

In definitiva, il solo risalto mediatico della cassa integrazione guadagni, non accompagnato ad altri indici sintomatici dello stato di insolvenza percepibili dal creditore, non può da solo fondare la prova posta a carico della Procedura.

Per tutti questi motivi la domanda deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto che il legislatore, in sede di conversione del D.L. 1/2012, ha emendato l'art. 9, che prevede ora una disciplina transitoria che colma il precedente vuoto normativo, secondo cui *"Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,  
definitivamente pronunciando,  
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,  
**rigetta la domanda;**

**condanna F [redacted] s.p.a. in liquidazione (già B [redacted] s.p.a.) in amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/99 alla refusione delle spese di lite in favore di R [redacted] C [redacted] s.r.l., spese che si liquidano in euro 3.500,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 12,5%, IVA e CPA come per legge.**

Così deciso in Novara, il 20 aprile 2012.

Il Giudice Unico

dott.ssa Simona GAMBACORTA



SIMONA PICILLO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, li 20 APR 2012  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

